




COPIA

COMUNE DI SAN TAMMARO

(Prov. di Caserta)

(Tel 0823/793449 - Fax 0823 793767)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 30/11/2015

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria.

L'anno DUEMILAQUINDICI addi TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00 presso il Cineforum Comunale "Antonio De Curtis" sito in Via Nazionale, a seguito di invito diramato dal Consigliere Anziano in data 25.11.2015 prot. n. 8811, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA PUBBLICA.

Presiede la seduta il Consigliere Anziano avv. Rossella Bovienzo.

Dei Consiglieri Comunali assegnati, compreso il sindaco, sono presenti n. 9 e assenti n. 2 così come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI	N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	CIMMINO Emiddio	X		7	DELLA VALLE Pasquale		X
2	BOVIENZO Rossella	X		8	DELLA MONICA FRANCESCO	X	
3	STELLATO Ernesto	X		9	FIERRO GIUSEPPE	X	
4	BORROZZINO Gennaro	X		10	LEGGIERO Sara		X
5	RACIOPPOLI Sandra	X		11	SCALA Errico Michele	X	
6	GRAZIANO Michele	X					
					TOTALE	9	2

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Stefania Pignetti incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 ad oggetto "Convenzioni" dispone che "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

VISTO il DPR 465/1997, avente ad oggetto "Regolamento in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e provinciali" il cui art. 10 dispone 1. "I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria". 2. "Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia";

VISTO l'art. 98, comma 3, del d. lgs n. 267/2000 che stabilisce quanto segue "I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia";

CONSIDERATO che la gestione associata del servizio segreteria farà conseguire ai comuni interessati vantaggi economici senza incidere negativamente sul servizio o compromettere la funzionalità in favore degli organi, delle strutture comunali e delle loro esigenze di concreto funzionamento;

RITENUTO procedere all'approvazione della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Cesa e di fissare la decorrenza della stessa dalla data di presa d'atto della convenzione da parte dell'Albo per la gestione dei segretari comunali e provinciali - Sezione Campania;

ACQUISITI i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. lgsn. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 9 - CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI E DI ... PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra:

Comune di ..., provincia di ..., c.f. ..., legalmente rappresentato dal Sindaco ..., nato a ... il ... e il
Comune di ..., provincia di ..., c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco ..., nato a ...
il ...

Si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

l'Amministrazione comunale di ... con delibera di C.C. n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di ... con delibera di C.C. n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, i sopra indicati legali rappresentanti degli enti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Cesa (classe 3) e di San Tammaro (classe 3), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa..

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Cesa assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del soppresso C.d.A. Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 della soppressa Agenzia Segretari Comunali.

A tal fine si evidenzia che la presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti convenzionati, secondo la seguente ripartizione: Cesa 50% e San Tammaro 50%..

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio Segreteria presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi, nonché proporzionale alla percentuale del 50% e del 50% di cui al successivo articolo 6.

Il calendario dei giorni sarà preliminarmente stabilito, per iscritto, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio (sedute di Giunta comunale, di Consiglio comunale, Commissioni, etc.).

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.05.2001, i Sindaci dei due Comuni ed il Segretario Comunale stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico spettante al Segretario titolare della Segreteria comunale convenzionata, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii., graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Cesa: per il 50%;

Comune di San Tammaro: per il 50%.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici al fine di garantire il buon funzionamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di tre mesi a partire dalla presa d'atto della presente convenzione da parte dell'Albo per la gestione dei segretari comunali e provinciali – Sezione Campania. La stessa potrà essere tacitamente rinnovata per un periodo di quattro mesi previa intesa dei sindaci dei comuni.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare..

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione.

ART. 9 –REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi in materia di registro.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI

COMUNE DI

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di costituire un'unica sede di segreteria comunale di classe 3° tra i comuni di San Tammaro ed il comune di Cesa (capofila), ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. N. 267/2000;
- 3) Di approvare lo schema di convenzione allegato;
- 4) Di dare atto che la convenzione di segreteria costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio alla dott.ssa Stefania Pignetti che è in possesso dei requisiti di legge ed è l'attuale segretario comunale del Comune di Cesa;
- 5) Di dare mandato al Sindaco della successiva sottoscrizione della convenzione di segreteria di cui al precedente punto;
- 6) Di dare atto che la stessa diverrà giuridicamente efficace dalla data di presa d'atto della convenzione da parte dell'Albo per la gestione dei segretari comunali e provinciali – Sezione Campania;
- 7) Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente a quella del Comune di Cesa, avente il medesimo contenuto, nonché copia della convenzione sottoscritta dai Sindaci, all'Albo per la gestione dei segretari comunali e provinciali – Sezione Campania;
- 8) Di dichiarare con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to BOVIENZO Rossella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Stefania Pignetti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

San Tammaro 01.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Stefania Pignetti)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01.12.2015 al prot.8988 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al giorno 16.12.2015

San Tammaro 01.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to D.ssa Stefania Pignetti)